

STATUTO
"DE' LONGHI S.P.A."

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - Denominazione

La società è denominata "DE' LONGHI S.P.A."

Art. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Treviso.

La società potrà istituire e sopprimere altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto: l'attività di costruzione, lavorazioni metalmeccaniche e commercializzazione, tra cui senza limitazione, l'ideazione, progettazione, produzione, assemblaggio, acquisto, commercializzazione e vendita di apparecchi elettrodomestici, apparecchi elettrici ed elettronici, impianti per il trattamento dell'aria ad uso civile e/o industriale, il tutto anche mediante commissione a terzi.

Tali attività possono essere esercitate sia direttamente sia mediante assunzione di partecipazioni in altre società comunque operanti nel settore; il commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti inerenti all'attività di cui al primo comma; la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di esercizi e negozi inerenti all'attività di cui al primo comma, sia in Italia che all'estero; lo svolgimento di attività connesse o comunque utili al perseguimento dello scopo sociale, ivi comprese le attività pubblicitarie, informatiche, telematiche e multimediali, ed in genere le attività commerciali, finanziarie, immobiliari, di ricerca, formazione e consulenza purché connesse all'attività di cui ai commi precedenti; l'attività di assunzione di partecipazioni in genere, non finalizzata alla loro alienazione, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese, e di coordinamento tecnico e finanziario degli enti nei quali siano state assunte partecipazioni; l'attività di finanziamento, da esercitarsi esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e controllate da una stessa controllante e comunque all'interno del gruppo, comprensiva detta attività della concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma ivi comprese le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentario, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, garanzie in genere anche a favore di terzi, operazioni tutte ritenute strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D. Lg. 385/93, le operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nonché le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 224.250.000,00= (duecentoventiquattromilioniduecentocinquantamila virgola

zerozero), diviso in n. 149.500.000,00.= (centoquarantanovemilionicinquecentomila virgola zerozero) azioni del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ciascuna.

Art. 5 bis

Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte nelle forme di legge, anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già in circolazione.

L'emissione di nuove azioni ordinarie o anche di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche delle azioni già in circolazione, non richiede ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'assemblea che delibera l'aumento di capitale può, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge, escludere o limitare il diritto di opzione quando l'interesse della Società lo esige, quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura, nonché nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente ai sensi dell'art. 2441, co.4, C.C.

L'assemblea straordinaria dei soci può delegare a norma dell'art. 2443 C.C. al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto d'opzione, con l'osservanza delle modalità e dei limiti previsti allo stesso articolo 2443 C.C..

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive del diritto di voto o con diritto di voto limitato.

Art. 5 ter

La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, nonché gli strumenti finanziari partecipativi previsti dalla legge, con l'osservanza e nei limiti stabiliti di volta in volta dalla normativa in vigore al momento dell'emissione.

L'emissione delle obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge. L'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

L'assemblea straordinaria potrà delegare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 6 - Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili sia mortis causa sia per atto tra vivi.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 7 - Formalità per la convocazione, diritto di intervento e rappresentanza

La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega per la rappresentanza in Assemblea può essere conferita anche in via elettronica nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, e può essere notificata alla Società tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno dei seguenti casi:

- quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato;

- quando particolari esigenze, legate a novità legislative in materia fiscale, contabile o societaria, ovvero all'introduzione di nuovi sistemi di registrazione contabile lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

Art. 7 bis - Assemblea in Audiovideoconferenza

L'assemblea potrà svolgersi anche in audiovideoconferenza; in questo caso gli Amministratori dovranno indicare, nell'Avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali sarà consentito di intervenire.

Dovrà comunque essere consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi dell'ufficio di presidenza, di accertare l'indennità e la legittimazione dei presenti, verificare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare intervenendo alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art. 8 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vice Presidente, ove nominato, o in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, che può sceglierlo anche al di fuori degli azionisti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando la redazione del verbale dell'Assemblea sia affidata ad un notaio. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, verificare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni nonché proclamarne l'esito.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, oppure dal notaio se nominato.

Art.8 bis

Le competenze dell'assemblea in sede ordinaria e straordinaria sono quelle stabilite dalla legge, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Organo Amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimane fermo fino a sua diversa deliberazione, e ne fissa il compenso annuale, fermo il disposto dell'art. 2389, co.3, C.C.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea, che in ogni caso non può superare i tre esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cesserà l'intero Consiglio che si intenderà immediatamente decaduto. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci.

Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e regolamento.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un

numero di candidati sino al massimo di tredici, elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, del D. Lgs. n. 58/98.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a).

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Art. 10 - Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazione alcuna, con facoltà quindi di compiere tutti gli atti che riterrà più opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.

In particolare, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge,

- l'approvazione dei budget e dei piani triennali,
- la fissazione dei criteri relativi alla formazione ed alla modificazione dei regolamenti interni,
- la nomina e la revoca di direttori generali. Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale, il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza dei limiti di legge, può:
 - istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalità di funzionamento,
 - delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti di delega, ad uno o più amministratori,
 - nominare uno o più Comitati con funzioni consultive, anche al fine di adeguare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in tema di corporate governance,
 - nominare uno o più direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facoltà,
 - nominare, o attribuire ad amministratori la facoltà di nominare, direttori, vice direttori, procuratori, e, più, in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare:

- le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;
- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;
- l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale all'interno del territorio nazionale.

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nei casi di urgenza - eventualmente collegata anche a situazioni di crisi aziendale - le procedure possono prevedere particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate, in deroga alle regole ordinarie, e nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa anche regolamentare - di volta in volta applicabile.

Art. 10 bis - Informazione

Il Presidente e/o i consiglieri delegati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse, comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.. Tale comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata a ciascun consigliere ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - e può nominare un Vice Presidente. Entrambi sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o dal Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In assenza del Vice Presidente, la presidenza spetta al Consigliere nominato dagli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 12 - Validità delle deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dai votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13 - Convocazione del Consiglio

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove (in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America), ogni qual volta lo giudichi opportuno nell'interesse sociale o ne sia fatta domanda scritta indicante gli argomenti da trattare dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale, o ancora da almeno uno dei suoi membri, e ne formula l'ordine del giorno.

La convocazione indicherà la data della riunione, l'ora ed il luogo e gli argomenti da trattare.

Detta convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax o posta elettronica con notifica di lettura da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino ad un minimo di ventiquattro ore. Della convocazione viene dato, nello stesso termine, avviso ai Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza, o anche in audioconferenza, purché risulti garantito al Presidente della riunione di accertare l'esatta

identificazione delle persone e la legittimazione a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Art. 13 bis - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano una qualificata esperienza di almeno un triennio in materia contabile o amministrativa, in una società con azioni quotate o comunque di significative dimensioni.

Art. 13 ter – Deroga al Divieto di Concorrenza

I membri del Consiglio di Amministrazione non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE

Art. 14 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente inerenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico finanziario e dei servizi in genere.

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore, ivi comprese una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto per la carica.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma tre sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa -

anche regolamentare - di volta in volta vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi del comma due sono ridotte alla metà.

Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente;
- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, e comunque in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Art. 14 bis

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere validamente tenute in audiovideoconferenza o anche in audioconferenza, purchè risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il suo Presidente.

TITOLO VI RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 15 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale e la facoltà di nominare procuratori od avvocati alle liti con mandato anche generale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, al Vice Presidente ed agli amministratori cui sono stati delegati specifici poteri, nei limiti delle deleghe loro attribuite dal Consiglio di

Amministrazione.

Ciascuno dei predetti rappresentanti ha il potere di agire da solo, e può anche conferire la legale rappresentanza e la firma sociale a procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti e di operazioni.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Art. 16 - Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così distribuiti:

- alla riserva legale per una quota pari al 5% sino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - la restante parte dell'utile netto è a disposizione dell'Assemblea, la quale potrà, in via alternativa o cumulativa, destinarla agli azionisti o alla formazione ed all'incremento di riserve.
- I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità andranno prescritti a favore della Società. Possono essere distribuiti acconti sui dividendi nel rispetto della legge.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società spetta all'assemblea di stabilire le modalità di liquidazione.

L'assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

Art. 18 bis - Recesso

E' espressamente escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti:

- la proroga della durata della società;
- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi applicabili in materia.